



REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE Didattica Digitale Integrata (DDI) - ADDENDUM a.s.2020/2021

Delibera n.52 del Collegio Docenti del 26 aprile 2021

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva... La valutazione concorre, con la sua finalità, anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo... (DPR del 22 giugno 2009, n. 122)

Se sono messo in condizione di valutare quanto ho appreso, sarò maggiormente determinato a conseguire ulteriori apprendimenti; (F. Batini "insegnare per competenze" Loescher)

INDICE con collegamento ipertestuale (CTRL+clic)

Premessa

[ART.1 Valutazione degli apprendimenti](#)

[ART.1.1. Per la valutazione dei nuclei fondanti della disciplina](#)

[ART. 2 La valutazione scrutinio fine anno scolastico](#)

[ART.3 Esame di Stato del secondo ciclo \(O.M. n.53 del 3.03.2021\)](#)

Premessa

Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo le attività scolastiche si svolgono, e probabilmente si svolgeranno, fino al termine del corrente anno scolastico nella modalità della didattica digitale integrata (DDI), pertanto si è reso necessario revisionare il documento di valutazione già elaborato nello scorso anno scolastico.

Le linee guida del MI forniscono indicazioni per la progettazione del piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza.

Gli argomenti affrontati nel presente documento non sostituiscono né modificano il documento originale della scuola.

Il collegio docenti, presieduto dalla dirigente scolastica, ha ridefinito modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento anche nella didattica digitale integrata (DDI). Per quanto concerne i contenuti, ad ogni modo, la definizione dei nuclei fondanti delle discipline è particolarmente essenziale per l'organizzazione della DDI e costituisce il prerequisito logico- concettuale necessario per individuare i punti deboli di ogni studente e per sostenere chi ne ha più bisogno. Nella didattica digitale integrata, infatti, la valutazione non può più essere misurata in rapporto alla prestazione ideale, prefissata autonomamente da ciascun docente, ma diventa necessariamente l'attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui *feedback* da questi forniti, grazie all'interattività delle piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa.

Nella consapevolezza che la valutazione della DDI non potrà sostituire appieno la valutazione tradizionale, abbiamo cercato di dare vita a una proposta di linee comuni per la valutazione, e di dare uniformità di procedure, nonostante la scarsa esperienza pregressa. Fermo restando che le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante, si farà riferimento ai criteri generali approvati dal collegio dei docenti. La valutazione deliberata dal nostro collegio si basa su una valutazione di tipo formativo che è più significativa dal punto di vista culturale, anche se non abbandona la valutazione sommativa. La nota ministeriale 388/2020 riprende ed amplia la riflessione puntando sul tema della valutazione formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando l'importanza dell'insegnamento, dell'apprendimento e della valutazione. Giova, a tal proposito, fare una distinzione tra valutazione formativa e valutazione sommativa. La valutazione formativa ha lo scopo di aiutare lo studente a "formare" la propria conoscenza o, sul versante docente, a "formare", riadattare in itinere un certo percorso didattico. L'oggetto della valutazione è strettamente legato allo scopo del processo educativo che si mette in atto. Nel caso della valutazione formativa può essere ad esempio il raggiungimento degli obiettivi intermedi, quindi può definirsi una valutazione di tipo "diagnostico". Oggetto della valutazione sommativa è invece il raggiungimento degli obiettivi finali mediante formulazione di un voto e/o un giudizio. Obiettivo della valutazione sommativa è dunque quello di verificare il livello di acquisizione di conoscenze/abilità al termine di un processo formativo (o di sue parti), oppure l'efficacia dell'intervento formativo nel suo complesso. La valutazione formativa è rigorosa, ma nello stesso tempo incoraggiante, e tiene conto di tutti gli elementi di crescita dello studente, valorizza i progressi individuali e del gruppo, cerca soluzioni alternative a situazioni di disagio o difficoltà negli apprendimenti.

ART.1 Valutazione degli apprendimenti

Nella valutazione globale dello studente il consiglio di classe, fermi restando i contenuti essenziali della disciplina, considera:

- L'attestazione progressiva dei passi compiuti dallo studente rispetto all'inizio dell'anno scolastico;
- L'interazione con il docente e con il gruppo classe, mostrando anche spirito di iniziativa;
- I riscontri positivi nel dialogo con la classe e con il docente;
- La capacità di socializzare e mettersi in relazione con gli altri in maniera responsabile;
- Le forti abilità di gestione del tempo;
- La capacità di sostenere la propria posizione su qualsiasi argomento: filosofico, scientifico, di attualità;
- La capacità di formulare un proprio piano di lavoro per conseguire l'obiettivo una volta che un compito didattico è stato assegnato;
- La conoscenza e l'osservanza delle regole e norme;
- La capacità di collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone;
- La capacità di partecipare attivamente alle attività di classe portando il proprio contributo personale, insomma avere spirito di collaborazione;
- La puntualità nelle consegne.

Tutti questi fattori possono essere orientati verso una vera valorizzazione dello studente come persona *comunque* competente e, tra l'altro, ci consentono di valutare in modo più pertinente quelle competenze trasversali che il Consiglio di Europa sollecita a coltivare nell'apprendimento di tutti i giovani cittadini.

ART.1.1. Per la valutazione dei nuclei fondanti della disciplina la valutazione sarà di tipo tradizionale (compiti in classe, verifiche grafiche, interrogazioni orali). Le verifiche possono essere di tipo **sincrono** e **asincrono o in presenza** per tutti i dipartimenti disciplinari.

Il collegio docenti del presente istituto ha ritenuto che sia la libertà del docente, secondo la necessità della sua didattica, a scegliere le modalità di verifica nell'ambito delle decisioni dei dipartimenti disciplinari

La modalità sincrona

1) Verifiche orali possono essere:

- Collegamento uno a uno: lo studente sostiene l'interrogazione con videocam accesa;
- Collegamento a piccoli gruppi;
- Esposizione autonome di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti;
- Confronti argomentativi su temi forniti dal docente.

2) Verifiche scritte possono essere:

- Esposizione autonome di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti;

- Elaborazione grafica di disegni di geometria descrittiva;
- Confronti argomentativi su temi forniti dal docente;
- Saggi, relazioni, produzioni;
- Compiti a tempo con moduli google, google classroom, GMeet ZTE (specifico per i docenti di matematica);
- Mappe mentali.

La modalità asincrona

Verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto che sarà poi approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula si configurerà, quindi, come forma ibrida (scritta + orale).

Si tratta di quella attività nella quale i docenti creano compiti, condividono materiali, assegnano e valutano detti compiti sia online che in presenza.

Il processo di verifica e valutazione deve quindi essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari della modalità di lavoro del processo di apprendimento dello studente che ad ogni lezione riassume i concetti proposti, integra con esercizi svolti, aggiorna con propri approfondimenti.

La valutazione del processo di apprendimento è basata anche sul concetto di assunzione di responsabilità in ragione dell'impossibilità di controllo diretto del lavoro.

La modalità in presenza

La valutazione scritta e orale può essere organizzata anche in presenza. Il filo che lega le tre modalità di valutazioni è la sequenza logica e progressiva del progetto formativo di ciascun alunno, con attenzione massima a tenere nel giusto equilibrio il carico cognitivo, specialmente nei confronti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento.

Dall'a.s. 2020/2021 è stato introdotto l'insegnamento dell'**Educazione Civica** come "insegnamento trasversale", ossia tutti i docenti sono coinvolti e contribuiscono alla sua realizzazione, viene valutato collegialmente al pari delle altre discipline di studio.

La valutazione degli alunni con PDP e PEI

La valutazione degli alunni per i quali è stato stilato un piano didattico personalizzato o un piano educativo individualizzato è riferita al comportamento, agli apprendimenti e alle attività svolte sulla base degli obiettivi previsti dal PDP e dal PEI.

ART. 2 La valutazione scrutinio fine anno scolastico

Ai fini della valutazione dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Prospetto tetto massimo di assenze

Liceo scientifico	Ore annue biennio	891	Limite massimo di assenze biennio	223
Liceo scientifico	Ore annue triennio	990	Limite massimo di assenze triennio	248

Il Collegio dei Docenti ha contemplato l'istituto delle deroghe indicate nel PTOF di istituto. Qualora l'alunno risulti assente per un numero di ore superiore al massimo consentito dall'ordinamento, ancorché giustificate da certificato medico, e tale circostanza impedisca al Consiglio di classe di procedere alla valutazione del studente per mancanza di elementi su cui fondare il giudizio sulla preparazione, il Consiglio può decidere di non procedere all'ammissione allo scrutinio. Al contrario la decisione di far ripetere l'anno a uno studente che non presenti carenze formative di per sé idonee alla bocciatura, consente al consiglio di classe valutazioni di opportunità che non possono esaurirsi in un automatismo aritmetico, in quanto potrebbe in questo modo pregiudicarsi il percorso formativo e di maturazione dello studente. A tal fine, proprio per evitare effetti distorsivi, si terrà conto dell'istituto della deroga su richiamata, qualora possibile.

Tutti gli studenti devono avere un congruo numero di valutazioni relative al quadrimestre (in cui si terrà conto dell'eventuale recupero).

Nella valutazione finale si terrà conto di quanto sopra specificato nell'art.1 – valutazione degli apprendimenti-

In fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e tenere conto come già specificato dei progressi dell'apprendimento.

Il voto di recupero del I periodo farà media con i voti del II periodo. Qualora però lo studente raggiunga nella verifica di recupero un voto inferiore al voto originale del quadrimestre il voto peggiore non verrà preso in considerazione; mentre nel caso il voto insufficiente sia stato recuperato, fa media il voto sufficiente del recupero.

Resta fermo il presupposto che, se, in via eccezionale, il Consiglio ritiene di derogare i criteri del documento di valutazione è tenuto a motivarlo nel verbale, evidenziando in base a quali elementi si può ritenere che lo studente possa recuperare le pur gravi o diffuse carenze.

ART.3 Esame di Stato del secondo ciclo (O.M. n.53 del 03.03.2021)

L'ordinanza n.53 del 03.03.2021 sugli Esami di Stato e valutazione prevede una commissione formata da 6 commissari interni dai consigli di classe e dal presidente esterno, che avrà funzioni "notarili" per verificare la legittimità degli atti.

Gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico.

Per l'ammissione agli esami di Stato è richiesta una *votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame.*

Il presente documento potrebbe subire modifiche o ulteriori adattamenti a causa dell'introduzione di nuove indicazioni ministeriali.